



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - ID 2226

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it;

CHIARIMENTI II TRANCHE

DOMANDA N. 30.

Con riferimento ai Servizi di Raccolta/Trasporto e Conferimento dei Rifiuti Speciali siamo a richiedervi il seguente chiarimento: considerato che a) le Attività ordinarie relative al servizio in oggetto descritte nel Capitolato Tecnico (rif. Art. 6.5.1 - “Attività Ordinarie”) e nell’Allegato 18 – “Elenco attività”, comprendono sostanzialmente le sole attività di: 1) fornitura di contenitori ed imballaggi per il trasporto; 2) caricamento dei rifiuti sui mezzi e trasporto; 3) smaltimento in impianti autorizzati; b) il servizio non comprende le attività di raccolta e movimentazione interna dei rifiuti che dovranno essere svolte dal personale addetto al servizio di pulizia (rif. Art. 6.5.1 - “Attività Ordinarie” del Capitolato Tecnico); c. nell’allegato 17 – “Elenco consistenze” sono riportate le quantità annue di rifiuti afferenti ai due codici CER (08 03 18; 15 02 02*) ed il numero di trasporti annui previsti (32 viaggi/anno) si evidenzia che le consistenze del servizio sembrano non essere compatibili con l’impegno di risorse umane indicato nell’Allegato 21 – “Elenco personale attualmente impiegato”, nel quale si attribuisce al servizio di Raccolta/Trasporto e Conferimento dei Rifiuti Speciali l’impegno di tre Addetti a tempo pieno 40 ore settimanali. Si chiede pertanto di chiarire se tale personale debba essere attribuito alle attività di trasporto interno dei rifiuti e quindi al Servizio di Pulizia a cui compete tale attività o se tale personale sia impegnato nello svolgimento di attività diverse, non rientranti nell’attuale procedura di gara, e che quindi possa essere escluso dall’obbligo di riassorbimento del personale operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente.

Risposta

Premesso che *“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.”*, così come indicato nel par. 24 del Disciplinare di gara, il personale riportato nell’allegato 12 – “Elenco personale attualmente impiegato” relativo al servizio di Raccolta/trasporto di rifiuti speciali, effettua nel contratto vigente le seguenti attività:

- Raccolta interna di rifiuti indifferenziati presenti nei vari ambienti;
- Raccolta interna di rifiuti riciclabili: ad esempio carta, plastica, polistirolo;



- Raccolta interna di rifiuti speciali: ad esempio farmaci scaduti, assorbenti, toner e altri rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi.

A tal proposito si veda la risposta alla domanda n. 56.

DOMANDA N. 31.

1) Si chiede di confermare che il requisito di cui al paragrafo 7.2, lett. a.2), del Capitolato d'Oneri si intende soddisfatto qualora partecipi alla gara un RTI misto composto da una mandataria che possiede il fatturato specifico di servizi di manutenzione impianti ed esegue le relative prestazioni e da una mandante che possiede il fatturato specifico di servizi di pulizie ed esegue le relative prestazioni.

2) Si chiede di confermare che la prestazione principale possa essere assunta da una sub associazione verticale composta con le seguenti modalità e con l'assunzione delle attività nella seguente misura percentuale:

	<i>Prestazione Principale</i>	
	<i>Servizio di conduzione manutenzione impianti tecnologici e presidio tecnologico</i>	<i>Servizio di pulizia</i>
MANDATARIA	100%	
MANDANTE		90%
MANDANTE		10%

3) Si chiede altresì di confermare che in tale caso il requisito di fatturato specifico previsto dal paragrafo 7.2 punto 2) del Disciplinare possa intendersi soddisfatto ove:

1. la mandataria che svolge il "Servizio di conduzione manutenzione impianti tecnologici e presidio tecnologico" dimostri di possedere integralmente il fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici richiesto ai fini della qualificazione;
 2. le mandanti che svolgono il "Servizio di pulizia" dimostrino di possedere, nel complesso, il fatturato specifico medio annuo nel settore delle pulizie richiesto ai fini della qualificazione.
- 4) Con riferimento al personale attualmente impiegato, riportato nell'Allegato 21 della documentazione di gara, si chiede di indicare, per ciascuna risorsa, la rispettiva data di inserimento nell'organico del sito.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), si conferma la possibilità di partecipazione nella forma indicata dall'operatore economico A tal proposito si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n. 72.

In riferimento al quesito n. 2), si conferma fermo restando la forma di una sub-associazione orizzontale nell'esempio proposto. A tal proposito si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 3), si conferma. A tal proposito si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 4), il personale di cui all'Allegato 21 è presente presso le sedi oggetto dell'appalto, a far data dall'1/09/2013.



DOMANDA N. 32.

1) Atteso che il Capitolato recita a pagina 44 che “il Fornitore dovrà inoltre provvedere al posizionamento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (ad es. sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.) fornito dall’Amministrazione e la cui fornitura è a carico dell’Amministrazione stessa” e che, invece, a pagina 49 prevede che “per la fornitura di prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, etc.) deve essere assicurato il rispetto dei criteri di qualità ecologica stabilitil’offerente alla sottoscrizione del verbale di consegna deve fornire una lista completa di prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire...”, si chiede di indicare nel dettaglio quale sia il materiale a carico del Fornitore ovvero sia che lo stesso dovrà fornire.

2) Con riferimento al paragrafo 23.2 del Disciplinare rubricato “Garanzia definitiva” si chiede di chiarire quanto segue. Atteso che nel menzionato paragrafo è previsto ai fini della determinazione dell’importo della garanzia definitiva l’applicazione di quanto statuito dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora si prenda a riferimento, a titolo di esempio, il ribasso del 24% - così come previsto nel disciplinare - l’importo della garanzia definitiva risulterebbe pari al 28% del valore del contratto anziché al 21% come indicato nella simulazione effettuata a pagina 62 del Disciplinare di gara. A tal proposito si chiedono delucidazioni rispetto alle modalità di calcolo utilizzate.

3) Poiché il disciplinare di gara richiede specifici requisiti di partecipazione con riferimento alle due prestazioni principali (“servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico” e “servizio di pulizia”), in considerazione della eterogeneità delle due prestazioni e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7.4 del disciplinare, si chiede di confermare che:

a) è ammessa la partecipazione di un RTI avente la seguente configurazione:

- Impresa A svolge la prestazione principale “servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico”, avendone i requisiti richiesti, e apporta il fatturato specifico medio annuo relativo alle manutenzioni degli impianti tecnologici di cui all’art. 7.2, lett. a), n. 2.
- Impresa B svolge la prestazione principale “servizio di pulizie”, avendone i requisiti richiesti, e apporta il fatturato specifico medio annuo relativo alle pulizie di cui all’art. 7.2, lett. a), n. 2.
- Impresa C svolge le prestazioni secondarie.

b) in tale RTI il ruolo di capogruppo mandataria possa essere assunto dall’Impresa A che svolgerà i servizi di manutenzione impiantistica.

4) In considerazione della eterogeneità delle due prestazioni principali (“servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico” e “servizio di pulizia”) e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7.4 del disciplinare, si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di un RTI avente la seguente configurazione:

- Impresa A (capogruppo) svolge la prestazione principale “servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico” e apporta il fatturato specifico medio annuo relativo alle manutenzioni degli impianti tecnologici di cui all’art. 7.2, lett. a), n. 2.
- Imprese B e C svolgono la prestazione principale “servizio di pulizie” e apportano congiuntamente il fatturato specifico medio annuo relativo alle pulizie di cui all’art. 7.2, lett. a), n. 2.
- Impresa C svolge anche le prestazioni secondarie.

5) Il disciplinare di gara individua come prestazione principale attività tra loro non omogenee, ossia il “servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico”, da una parte, e il “servizio di pulizia”, dall’altra.



L'accorpamento in un'unica prestazione principale di attività diverse tra loro ed appartenenti a settori merceologici non omogenei appare fortemente limitativo della concorrenza, in quanto consente di assumere il ruolo di capogruppo soltanto ad imprese che svolgono entrambi i servizi suddetti e che per tale ragione possiedono il fatturato specifico richiesto dalla legge di gara ai fini della partecipazione (ovverosia il fatturato nel settore del Facility Management oppure il fatturato nel settore sia delle manutenzioni sia delle pulizie, come indicato al punto 7.2., lett. a), sub 1. o 2. del Disciplinare).

Per le motivazioni sopra esposte, in applicazione del principio del *favor participationis*, e dunque al fine di ampliare la platea delle imprese partecipanti alla gara in questione, si chiede di qualificare il servizio di pulizie come prestazione secondaria.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1) si veda la risposta al quesito n. 9 della domanda n. 9) e l'Errata Corrige n. 3.

In riferimento al quesito n. 2) si veda la risposta alla domanda n. 10 e l'Errata Corrige n. 4.

In riferimento al quesito n. 3) si conferma. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n. 61, n. 69, n. 71 e n. 72.

In riferimento al quesito n. 4) si conferma. A tal proposito si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n. 72.

In riferimento al quesito n. 5) si vedano le risposte ai quesiti precedenti della presente domanda. A tal proposito si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n. 72.

DOMANDA N. 33.

Con riferimento all'attività di pulizia della zona adibita a reception, il Capitolato indica che si dovranno descrivere le modalità di espletamento dell'attività di pulizia della zona adibita a reception inerente sia l'attività ordinaria (rif. allegato 18 par. 2.1 Area Omogenea 2) sia l'attività straordinaria eventualmente richiesta dall'Amministrazione (rif. allegato 18 par. 2.3).

a) Per l'attività ordinaria, si chiede di confermare che l'unica attività prevista per la reception sia relativa solo la voce "Detersione della zona adibita a reception con pulizia delle superfici orizzontali, verticali e vetrate (ad esclusione del tetto)" riportata nella tabella "Area Omogenea Tipo 2 – Spazi connettivi" al par. 2.1. dell'Allegato 18 e che quindi non sono da ricomprendere nella pulizia della reception tutte le altre attività riportate nella tabella "Area Omogenea Tipo 2 – Spazi connettivi".

b) Per l'attività straordinaria, si chiede di confermare che l'unica attività prevista per la reception sia relativa solo alla voce "Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue (ivi compreso il tetto della zona adibita a reception) accessibili solamente con ponteggi e/o autoscale" riportata nella tabella "Attività Straordinarie remunerate €/h" al par. 2.3 dell'Allegato 18.

Risposta

La domanda non è chiara. Si precisa, in ogni caso, che tutte le attività ordinarie definite nel paragrafo 2.1 "Spazi connettivi" dell'Allegato 18 e quelle straordinarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 del medesimo allegato, dovranno essere eseguite, ove presente il relativo oggetto da pulire, anche nella zona adibita a reception. Si precisa altresì, che il sub-criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica n. 3.2 descritto nel paragrafo 18.1 del



Disciplina di gara è riferito alla sola attività ordinaria *“Detersione della zona adibita a reception con pulizia delle superfici orizzontali, verticali e vetrate (ad esclusione del tetto)”* e quella straordinaria *“Lavaggio superfici vetrate esterne delle finestre e delle vetrate continue (ivi compreso il tetto della zona adibita a reception) accessibili solamente con ponteggi e/o autoscale”*.

DOMANDA N. 34.

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 punto a.2) del disciplinare, si chiede se può essere soddisfatto nel seguente modo: 1) Mandataria 100% del fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici; Mandante 100% del fatturato specifico medio annuo nel settore delle pulizie; 2) con riferimento alle prestazioni secondarie, per le quali non è richiesto il possesso di fatturato specifico, si chiede se tali prestazioni possano essere assunte in parte dalla Mandataria e in parte dalla mandante, di cui al precedente esempio, ed essere a loro scelta subappaltate, anche interamente, ad imprese in possesso dei relativi requisiti.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), si conferma.

In riferimento al quesito n. 2), si conferma.

A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

DOMANDA N. 35.

In riferimento all'art. 5.1 *“Gestione del Sistema Informativo”*, Allegato 1 – Capitolato Tecnico, dove è riportato *“L'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore il Sistema Informativo “Archibus” di proprietà della stessa. Tale sistema informativo sarà lo strumento di supporto delle attività di gestione operativa e controllo dei Servizi, sia da parte dell'Amministrazione sia da parte del Fornitore. Il Fornitore si impegna ad utilizzare, in via esclusiva, nell'ambito del presente appalto, tale strumento informativo messo a disposizione direttamente dall'Amministrazione tramite una postazione dedicata presso la sede n. 1 di via XX Settembre.”*. Si chiede:

1. conferma che il sistema informativo suddetto sia già installato, con quale versione e con quali moduli.
2. conferma che l'anagrafica tecnica e architettonica, di cui se ne chiede l'aggiornamento continuo (art. 5.2 *“Gestione dell'anagrafica tecnica e architettonica”*, Allegato 1 – Capitolato Tecnico), sia già completamente caricata e implementata sul sistema informativo.
3. conferma che, con riferimento alla postazione dedicata presso la sede di Via XX Settembre messa a disposizione dall'Amministrazione, tale postazione debba rappresentare l'unico accesso al sistema o se sia possibile una gestione anche da un'ulteriore postazione, dalla sede della Scrivente, tramite lo stesso applicativo, a totale carico della Scrivente.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), si veda la risposta alla domanda n. 9 (quesito n. 4).

In riferimento al quesito n. 2) così come descritto nel Capitolato Tecnico, il sistema informativo è in fase di implementazione e pertanto, ad oggi, non è possibile definire il livello di popolamento dell'anagrafica architettonica e impiantistica.



In riferimento al quesito n. 3), si conferma che la postazione dedicata presso la sede di Via XX Settembre messa a disposizione dall'Amministrazione rappresenta l'unico accesso al sistema.

DOMANDA N. 36.

- 1) Si chiede conferma che Il sistema informativo "Archibus" così come descritto al punto 5.1 del Capitolato tecnico verrà fornito dall'Amministrazione all'aggiudicatario dell'appalto all'atto di presa in consegna degli impianti. Sarà quindi responsabilità dell'aggiudicatario il popolamento, la gestione del Sistema stesso fermo restando che il sistema rimarrà in piena proprietà della Committente, e che quindi non sia prevista nessuna offerta da parte dell'offerente di sistemi analoghi.
- 2) In riferimento al punto 6.3 del Capitolato tecnico pag. 44 quart'ultimo capoverso lo stesso prevede che *"Il fornitore deve inoltre provvedere al posizionamento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario(...) la cui fornitura è a carico dell'Amministrazione stessa."* Si chiede conferma che la fornitura sia a carico dell'Amministrazione, dal momento che al punto 6.3.4 al quarto punto elenco si chiede che la fornitura del materiale igienico sanitario sia in carico all'aggiudicatario.
- 3) In riferimento all'allegato 17 elenco consistenze si chiede:
 - 3.1 In riferimento al punto 6.1 Presidio Tecnologico, se il monte ore giornaliero richiesto nella fascia oraria prevista sia da considerare come monte ore lavorato complessivo del giorno, inoltre si chiede se tale attività debba essere garantita oltre che nella frequenza settimanale prevista per tutti i dodici mesi dell'anno, questo al fine di poter calcolare correttamente il fabbisogno anno del monte ore lavorato richiesto. Inoltre si chiedono delucidazioni sul numero di operatori indicati, ad es. viene richiesto un monte ore giornaliero di 10 ore con un numero di operatori pari a 1 o ad es. viene richiesto un monte ore giornaliero pari a 20 con un numero di operatori pari a 2, dalla lettura sembrerebbe che ogni operatore debba svolgere un turno da 10 ore giorno, là dove il CCNL prevede un massimo di 8 ore al giorno.
 - 3.2 In riferimento al punto 2.2 Presidio di pulizia, se il monte ore giornaliero richiesto nella fascia oraria prevista sia da considerare come monte ore lavorato complessivo del giorno, inoltre si chiede se tale attività debba essere garantita oltre che nella frequenza settimanale prevista per tutti i dodici mesi dell'anno, questo al fine di poter calcolare correttamente il fabbisogno anno del monte ore richiesto.
 - 3.3 In riferimento al punto 5.1 Facchinaggio interno/esterno e trasloco, se il monte ore giornaliero richiesto nella fascia oraria prevista sia da considerare come monte ore lavorato complessivo del giorno, inoltre si chiede se tale attività debba essere garantita oltre che nella frequenza settimanale prevista per tutti i dodici mesi dell'anno, questo al fine di poter calcolare correttamente il fabbisogno anno del monte ore richiesto.
- 4) In riferimento all'allegato 12 Elenco importi complessivo Attività Ordinarie punto 6.1 l'elenco delle attività previste riguardano i codici CER 08 03 18 e 15 02 02*, ciò non trova riscontro con quanto indicato nell'allegato 17 consistenze punto 6.1 dove oltre al quantitativo dei KG/anno dei due codici CER viene anche indicata l'attività di trasporto ed il relativo numero di viaggi. Infatti l'importo indicato nell'allegato 12 risulta non contemplare le attività di viaggio.



- 5) In riferimento all'allegato 21_Elenco personale attualmente impiegato, lo stesso prevede l'indicazione del numero delle risorse con indicazione del CCNL suddiviso per servizio. A tal proposito si chiede conferma se all'interno del servizio "Servizio di Pulizia e Disinfestazione" siano ricomprese le risorse che svolgono il servizio di disinfestazione.
- 6) In riferimento all'allegato 21_Elenco personale attualmente impiegato, lo stesso prevede l'indicazione del numero delle risorse con indicazione del CCNL suddiviso per servizio. A tal proposito si chiedono delucidazioni in merito all'elenco riportato all'interno della voce "Raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali" infatti non si comprende, anche in riferimento all'indicazione della mansione indicata "Addetto alla raccolta materiali riciclabili" quale attività svolgano queste risorse. Infatti come indicato nel CT al punto 6.5.1 "Il servizio non comprende la raccolta e movimentazione interna dei rifiuti". Quindi alla luce di quanto detto sembrerebbe che queste risorse facciano capo al "Servizio di Pulizia e Disinfestazione" e non al servizio "Raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali" come indicato nell'elenco del personale suddetto. Tale ipotesi trova ulteriore conferma dal fatto che il costo relativo alla sola gestione delle risorse umane sopra indicate non potrebbe essere retribuito con il canone indicato per l'appunto all'allegato 12 Elenco importi complessivo Attività Ordinarie punto 6.1.
- 7) Si chiede se l'attività di disinfestazione così come richiesta nei documenti di gara (in termini di consistenze e prestazioni) corrisponda all'attuale gestione del contratto in essere.
- 8) In riferimento all'allegato 18 "Elenco Attività" ed in particolare al punto 2.1 si chiede di voler chiarire dal momento che è prevista la prestazione dedicata zona reception "*Detersione della zona adibita a reception con pulizia delle superfici orizzontali, verticali e vetrate (ad esclusione del tetto)*", se e quali tra le prestazioni richieste per l'Area omogenea tipo 2 – Spazi Connettivi, oltre alla prestazione suddetta debba essere effettuata nella zona adibita a reception.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1) si conferma.

In riferimento al quesito n. 2) si vedano la risposta la domanda n. 9 (quesito n. 9) e l'Errata Corrigere n. 3.

In riferimento al quesito n. 3.1), il servizio di presidio tecnologico dovrà essere erogato per 12 mesi all'anno, ad eccezione di n. 2 figure professionali corrispondenti alla voce "*Ulteriore Manutentore Impianto Termoidraulico da luglio a settembre esperto nella manutenzione di impianti di raffrescamento*" indicato nel paragrafo 6.1 dell'Allegato 17 – "Elenco consistenze", per cui è richiesta l'erogazione del servizio da luglio a settembre. Per quanto riguarda i valori del monte ore giornaliero riportati nel paragrafo 1.6 dell'Allegato 17 – "Elenco consistenze", essi sono riferiti al valore complessivo di presidio da erogare giornalmente. Inoltre, è riportato anche il numero di risorse che devono essere contemporaneamente presenti durante la fascia oraria richiesta dall'Amministrazione e riportata nel summenzionato Allegato. Ad esempio per il servizio di presidio degli impianti elevatori è richiesta la presenza contemporanea di n. 2 operatori per la fascia oraria 8:00-18:00 dal lunedì al venerdì. L'organizzazione dei turni, all'interno della fascia oraria prestabilita nell'Allegato 17 - "Elenco consistenze", è di spettanza del Fornitore.

In riferimento al quesito n. 3.2), il servizio di presidio di pulizia dovrà essere erogato per 12 mesi all'anno. Per quanto riguarda i valori di monte ore giornaliero riportati nel paragrafo 2.2 dell'Allegato 17 – "Elenco consistenze", essi sono riferiti al valore complessivo di presidio da erogare giornalmente.

In riferimento al quesito n. 3.3), la "*presenza continuativa di personale per attività ordinarie*" relativo al servizio di facchinaggio interno/esterno e trasloco dovrà essere erogato per 12 mesi all'anno. Per quanto



riguarda i valori di monte ore giornaliero riportati nel paragrafo 5.1 dell'Allegato 17 – “Elenco consistenze”, essi sono riferiti al valore complessivo di presidio da erogare giornalmente.

In riferimento al quesito n. 4), come indicato nel paragrafo 6.1 dell'Allegato 12 “*Elenco importi complessivi e listini prezzi*” sono ricomprese tutte le attività ordinarie descritte nel paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, in cui sono previste attività di raccolta, trasporto e conferimento per un quantitativo di rifiuti e numero di trasporti indicati nell'allegato 17 – “*Elenco Consistenze*”.

In riferimento al quesito n. 5), si conferma.

In riferimento al quesito n. 6), si veda la risposta alla domanda n. 30.

In riferimento al quesito n. 7), non si conferma.

In riferimento al quesito n. 8), si veda la risposta alla domanda n. 33.

DOMANDA N. 37.

Premesso che la scrivente intende partecipare in RTI costituendo di tipo misto ove una società farà la manutenzione impianti (attività principale) e l'altra le pulizie (attività principale) in forma verticale mentre le attività secondarie verranno svolte da entrambi in forma orizzontale, si chiede se il requisito 7.2 a) può essere assolto tramite la dimostrazione da parte della capogruppo del solo fatturato specifico per manutenzioni e dalla mandante del solo fatturato specifico per pulizie.

Risposta

Premesso che nell'ipotesi rappresentata nel quesito il RTI è misto sia per le prestazioni principali che per quelle secondarie, si conferma. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

DOMANDA N. 38.

Si chiede dove va inserito il fatturato specifico medio annuo nel settore del Facility Management nel modello ID 2226 - All.15_Facsimile Dichiarazione integrativa, non riscontrando spazio apposito.

Risposta

L'operatore economico, nel caso di specie, dovrà compilare il **punto 2b)** della sezione B del DGUE (pagina 13): tale sezione è dedicata al fatturato specifico annuo medio realizzato nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

DOMANDA N. 39.

1) Si chiede di chiarire se il triennio di riferimento inerente il fatturato richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di gara possa essere differente tra le varie aziende che partecipano ad un RTI. Ad esempio: azienda settore manutenzione triennio 2016-2017-2018 e azienda settore pulizie triennio 2017-2018-2019, oppure se il triennio debba essere unico tra tutte le aziende che compongono il RTI.

2) In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se per “ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte” si intendano quelli relativi a Bilanci approvati E ANCHE depositati oppure se sia sufficiente che il bilancio sia stato solo approvato.



3) Si chiede conferma che in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/16 s.m.i. che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economico e finanziaria previsti al punto 7.2 del Disciplinare di Gara, ricorrano ai requisiti di capacità economico e finanziaria della/e propria/e consorziata/e non indicata/e quale/i esecutrice/i, tale/i consorziata/e non indicata/e quale/i esecutrice/i non debba/no produrre alcun tipo di documentazione in fase di gara (e quindi nessun DGUE, né Istanza di partecipazione, né Dichiarazione integrativa, etc.), essendo sufficiente la mera indicazione da parte del consorzio stabile della ragione sociale, della tipologia di requisito cui fa ricorso e del relativo importo.

4) Si chiede conferma che in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/16 s.m.i. i quali, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economico e finanziaria previsti al punto 7.2 del Disciplinare di Gara, ricorrano ai requisiti di capacità economico e finanziaria della/e propria/e consorziata/e non indicata/e quale/i esecutrice/i, tale/i consorziata/e non indicata/e quale/i esecutrice/i, in caso di comprova dei requisiti, tale/i consorziata/e non indicata/e quale/i esecutrice/i debba/no produrre unicamente i documenti richiesti a dimostrazione dei requisiti di capacità economico e finanziaria (Bilanci ovvero certificati ovvero Dichiarazione organo contabile) in quanto nei confronti delle suddette consorziate non indicate non verranno svolte da parte della SA le verifiche a comprova dei requisiti generali ex art 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5) In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara al paragrafo 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (e precisamente: "Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo."), nel caso in cui un RTI soddisfi il requisito relativo al fatturato specifico utilizzando il paragrafo 7.2 lett. a).2 ("il fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici non inferiore ad € 2.900.011,00, IVA esclusa, e Il fatturato specifico medio annuo nel settore delle pulizie non inferiore ad € 2.209.138,00, IVA esclusa"), si chiede di chiarire se:

5.1.) in caso di RTI di tipo VERTICALE, la Mandataria possa dichiarare di possedere esclusivamente il 100% del requisito relativo al fatturato in pulizie (e degli altri requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di pulizia) e la Mandante esclusivamente il 100% del requisito relativo al fatturato in manutenzione (e degli altri requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di manutenzione).

5.2.) in caso di RTI di tipo VERTICALE, la Mandataria possa dichiarare di possedere esclusivamente il 100% del requisito relativo al fatturato in manutenzione (e degli altri requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di manutenzione) e la Mandante esclusivamente il 100% del requisito relativo al fatturato in pulizie (e degli altri requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di pulizie).

5.3.) in caso di RTI MISTO, la Mandataria, che possieda il 100% del requisito fatturato pulizie, debba necessariamente possedere, anche la quota maggioritaria del requisito fatturato in manutenzioni.

5.4.) in caso di RTI MISTO, la Mandataria, che possieda il al 100% del requisito fatturato manutenzioni, debba necessariamente possedere, anche la quota maggioritaria del requisito fatturato in pulizie.

6) Premessa la seguente compagine: RTI MISTO composto da 4 imprese: A (Mandataria) per pulizie, B – C – D (Mandanti) per manutenzioni, le quali possiedono rispettivamente: A – 100% requisito pulizie, B – 40%



requisito manutenzioni, C – 20% requisito manutenzioni, D – 20% requisito manutenzioni, si chiede conferma che l'impresa A (che possiede il 100% del fatturato specifico nelle pulizie) possa ricoprire il ruolo di mandataria del raggruppamento, anche senza possedere alcun fatturato in manutenzione degli impianti.

7) Posto un raggruppamento temporaneo di 4 società (A), (B), (C) e (D) con la seguente composizione:

- Società A capogruppo mandataria possiede e dichiara il 100% dei requisiti Disciplinare del punto 7.2 a.2 Settore Pulizie;
- Società B mandante possiede e dichiara il 60% dei requisiti Disciplinare del punto 7.2 a.2 Settore Manutenzione Impianti;
- Società C mandante possiede e dichiara il 20% dei requisiti Disciplinare del punto 7.2 a.2 Settore Manutenzione Impianti;
- Società D mandante possiede e dichiara il 20% dei requisiti Disciplinare del punto 7.2 a.2 Settore Manutenzione Impianti.

Esempio

	CAPOGRUPPO MANDATARIA A	MANDANTE B	MANDANTE C	MANDANTE D
POSSESSO FATTURATO MANUTENZIONI (E RELATIVI REQUISITI COLLEGATI)	/	60%	20%	20%
POSSESSO FATTURATO PULIZIE (E RELATIVI REQUISITI COLLEGATI)	100%	/	/	/
QUOTA GLOBALE DI PARTECIPAZIONE	50,95%	29,05%	10%	10%
QUOTA DI ESECUZIONE	100% dei Servizi di Governo, 100% dei Servizi di Pulizia, 100% dei Servizi di Disinfestazione, 100% dei Servizi Raccolta/Trasporto e Conferimento Rifiuti Speciali, 100% dei Servizi di Giardinaggio e 100% dei Servizi di Facchinaggio interno/esterno a trasloco	60% dei Servizi di Conduzione e manutenzione impianti tecnologici	20% dei Servizi di Conduzione e manutenzione impianti tecnologici	20% dei Servizi di Conduzione e manutenzione impianti tecnologici



7.1.) Si chiede di confermare se il RTI così composto possieda i requisiti di partecipazione rispettando le prescrizioni di cui al punto 7.4 del Disciplinare. In particolare, se l'impresa A possa ricoprire il ruolo di Mandataria, e in caso di risposta positiva, se con tale assetto venga comunque soddisfatto il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria (impresa A) che nel caso di specie non apporta alcun requisito relativo al Settore Manutenzione impianti (prestazione indicata come principale nel quadro economico di cui al punto 3 del Disciplinare).

7.2.) si chiede di confermare se nel il RTI così composto sia corretta la ripartizione operativa delle prestazioni che si andranno ad eseguire.

8) In riferimento alle modalità di comprova del requisito di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare (Fatturato specifico medio annuo) ed in particolare alla possibilità di produrre una "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione", si chiede conferma che una società priva di un organo preposto al controllo contabile possa comunque far sottoscrivere la dichiarazione a comprova del requisito di cui al punto 7.2 del Disciplinare da un professionista iscritto nel registro dei Revisori Contabili, con le stesse modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare.

9) Si chiede di chiarire se, ai fini dell'identificazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza PERSONA GIURIDICA, le cariche rilevanti siano quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza IN CARICA (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.), ad esclusione quindi:

- degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- dei Procuratori, Direttori Tecnici, Responsabili Tecnici, Sindaci, Revisori, membri ODV ex 231/01 in carica e cessati.

10) Ai fini del caricamento a portale della documentazione di gara, si chiede conferma che si possa fare ricorso a cartelle zippate (contenenti file firmati digitalmente). In caso di risposta positiva, si chiede se anche tali cartelle zippate debbano essere firmate digitalmente.

11) Si chiede conferma che, ai fini della compilazione della sezione del DGUE relativa al ricorso al subappalto, la quota massima percentuale subappaltabile dell'importo complessivo del contratto da indicare è pari al 40%.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), ai fini del requisito di capacità economica finanziaria e così come disciplinato nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, si deve far riferimento *"agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte"*, per ciascuna impresa membro del RTI. Pertanto gli anni di riferimento possono non essere gli stessi per i diversi operatori.

In riferimento al quesito n. 2), così come previsto nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, la comprova del requisito è fornita *"per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura*



(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf”.

In riferimento al quesito n. 3), si conferma.

In riferimento al quesito n. 4), si conferma.

In riferimento al quesito n. 5.1), fermo restando la forma di sub-associazione orizzontale delle due imprese, non si conferma, in quanto la mandataria non possiede il requisito di cui al paragrafo 7.2 a.2) del Disciplinare di gara in misura maggioritaria. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 5.2), fermo restando la forma di sub-associazione orizzontale delle due imprese, si conferma, in quanto la mandataria possiede il requisito di cui al paragrafo 7.2 a.2) del Disciplinare di gara in misura maggioritaria. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72. In riferimento ai quesiti n. 5.3) e n. 5.4), non si conferma in quanto la quota maggioritaria è da intendersi sull'intero requisito richiesto al paragrafo 7.2 a.2) (pulizia più manutenzioni) del Disciplinare di gara. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 6) si chiarisce che nell'esempio proposto dall'operatore economico, la somma delle percentuali di fatturato apportato da ogni singola impresa non è pari al 100% del fatturato richiesto nel paragrafo 7.2 a.2) del Disciplinare di gara, pertanto non potrebbe partecipare alla presente procedura. Invece, qualora le imprese B, C e D apportassero tutto il requisito richiesto nel paragrafo 7.2 a.2) inerente il servizio di manutenzione degli impianti, allora l'impresa A può ricoprire il ruolo di mandataria. A tal proposito si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 7.1), si conferma. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 7.2), si conferma. Si tenga presente che il fatturato realizzato per le prestazioni secondarie, di cui al Bando di gara, non concorrono alla definizione della quota maggioritaria richiesta, anche per l'esecuzione, in capo alla mandataria. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

In riferimento al quesito n. 8), si conferma.

In riferimento al quesito n. 9), si conferma.

In riferimento al quesito n. 10) si conferma la possibilità di caricare a Sistema in formato .zip. In tal caso si dovrà firmare digitalmente anche tale cartella.

In riferimento al quesito n. 11), non si conferma. Così come previsto nel paragrafo. 9 del Disciplinare di gara *“Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. Gli operatori*



*economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario **non potrà** ricorrere al subappalto."*

DOMANDA N. 40.

Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla gara con la forma di R.T.I. misto come dal seguente prospetto:

	Impresa A	Impresa B	Impresa C	Impresa D
Ruolo	Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
Requisiti di capacità economica e finanziaria	Fatturato specifico medio annuo per pulizia € 2.000.000,00	Fatturato specifico medio annuo per pulizia € 4.000.000,00	Fatturato specifico medio annuo per manutenzioni € 2.500.000,00	Fatturato specifico medio annuo per manutenzioni € 1.500.000,00
Requisiti tecnici			SOA categoria OG11 "Impianti tecnologici" per la classifica I o superiori – abilitazioni DM 37/2008	SOA categoria OG11 "Impianti tecnologici" per la classifica I o superiori – abilitazioni DM 37/2008
Attività eseguite	P – Servizi di pulizia S – tutte le attività	P – Servizi di pulizia S – tutte le attività	P – Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico	P – Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico
% di partecipazione al raggruppamento RTI misto	25,98%	24,96%	24,53%	24,53%



% di partecipazione all'attività Principale Servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico	0%	0%	50%	50%
% di partecipazione all'attività principale servizi di pulizia	51%	49%	0%	0%
% di partecipazione a tutte le attività secondarie	51%	49%	0%	0%

Risposta

Premesso che l'esempio proposto non è chiaro, si precisa che la mandataria, in caso di raggruppamento misto, dovrà apportare il fatturato specifico di cui al par. 7.2 a. 2) del Disciplinare di gara ed eseguire la/e prestazione/i principale/i, in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

DOMANDA N. 41.

Vi chiediamo conferma, se ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (le procedure avviate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020, sono esonerate dalla contribuzione dovuta all'ANAC), che il pagamento del contributo a favore dell'ANAC richiesto al punto 12) del disciplinare di gara, NON debba essere reso in fase di partecipazione della presente procedura di gara.

Risposta

Si conferma. Si veda anche l'Errata Corrige n. 8, n.9 e n. 10.

DOMANDA N. 42.

I documenti di gara, e soprattutto il Disciplinare agli articoli 13, 17 e 24, illustrano l'obbligo di inserire in una apposita sezione del portale, al momento della consegna dell'offerta, il Piano di Assorbimento per comprovare il rispetto della Clausola Sociale. L'articolo 24 inoltre riporta che le modalità preferenziali di



applicazione della clausola sociale siano l'applicazione del CCNL metalmeccanici per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e il CCNL Servizi di Pulizia e servizi integrati/multiservizi per tutti gli altri servizi. Si richiede quindi di confermare o negare le seguenti affermazioni:

- 1) il contratto "multiservizi" potrà essere applicato anche a tutti gli operatori che attualmente sono inquadrati con un altro contratto, e nello specifico, come indicato nell'Allegato 21, i contratti "Trasporti e logistica" e "terziario/commercio";
- 2) Il concorrente non incorre in alcun caso nell'esclusione se nel Piano di Assorbimento viene indicata l'assunzione del personale attualmente sottoposto ai contratti "Trasporti e Logistica" e "Terziario" attraverso contratti della tipologia "Multiservizi".
- 3) Inoltre si chiede di indicare, data l'assenza sul sito dedicato del Ministero del Lavoro (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx>), una fonte univoca che riporti i livelli contributivi, retributivi e di costo medi per il contratto "Trasporti e Logistica".

Risposta

In riferimento al quesito n. 1) fermo restando quanto previsto al paragrafo 24 del Disciplinare di gara, si chiarisce che *"la scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 06.08.2019 n. 5575)"*.

In riferimento al quesito 2) l'operatore economico non incorre in una causa di esclusione se presenta il Piano di assorbimento" nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13, del 13.2.2019, ovvero, dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

In riferimento al quesito n. 3), fermo restando quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera"*, si vedano i CCNL di settore.

DOMANDA N. 43.

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo con la presente a formulare la seguenti richieste di chiarimenti: con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria", vorremmo sapere se il fatturato specifico medio annuo nel settore della Manutenzione degli Impianti e Pulizie oggetto della gara, ricomprenda, oltre alla manutenzione ordinaria, anche le attività di manutenzione straordinaria, dal momento che anche queste ultime sono descritte all'Allegato 1 - "Capitolato Tecnico".

Risposta

Si conferma. A tal proposito si veda la risposta alla domanda n. 2.

DOMANDA N. 44.

Siamo con la presente a richiedere la modalità di revisione prezzi prevista per la procedura in oggetto non avendo trovato alcun riferimento in merito nella documentazione di gara.

Risposta



La domanda non è chiara. Con il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione dell'appalto non è più obbligatoria per legge come nella previgente disciplina dettata dal D.Lgs. n.163/2006, ma opera solo se prevista dai documenti di gara.

Per l'iniziativa in questione, la Stazione Appaltante, essendo una facoltà, non ha ritenuto necessario prevedere una modalità di revisione dei prezzi dei servizi oggetto dell'appalto.

DOMANDA N. 45.

Con riferimento alla presente gara formuliamo il seguente chiarimento: l'articolo 9 "Subappalto" del Disciplinare di gara dispone che, a seguito delle sentenze C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 della Corte di Giustizia Europea, i commi 2 e 4 dell'art.105 del Codice degli Appalti non trovano applicazione. Atteso che il comma 18 dell'art. 1 del DL n.32 del 18/04/19 eleva il limite del subappalto dalla quota del 30 % a quella del 40% si chiede di confermare che anche questo limite non trova più applicazione in virtù delle richiamate sentenze della Corte di Giustizia Europea e che pertanto la quota subappaltabile può anche essere ad esso superiore. Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e cordialmente salutiamo.

Risposta

Si conferma. A tal proposito, si veda anche la risposta al quesito n. 11 della domanda n. 39.

DOMANDA N. 46.

Con riferimento ai Servizi di Giardinaggio siamo a richiedervi il seguente chiarimento. Considerato che: a) L'attività di giardinaggio, sulla base dei prezzi unitari definiti nell'allegato 12 e della frequenza delle attività descritta nell'allegato 18, ha un valore economico pari a 26.117,80 €/anno a base di gara; b) Secondo quanto riportato all'allegato 21, è attualmente impiegato un operatore full time per l'esecuzione delle attività, con livello di inquadramento 6 del CCNL terziario/commercio e 1 scatto di anzianità; c) L'art. 24 del disciplinare di gara illustra i criteri per l'elaborazione del Piano di Assorbimento del personale nel rispetto della clausola sociale; si chiede di confermare che il concorrente potrà prevedere l'assorbimento a tempo parziale della risorsa dedicata al servizio di giardinaggio.

Risposta

L'Operatore Economico dovrà predisporre il "Piano di Assorbimento", tenendo conto delle proprie esigenze organizzative così come indicato nel paragrafo 24 del Disciplinare di gara. A tal proposito, si veda anche la risposta al quesito n. 2 della domanda n. 42.

DOMANDA N. 47.

Con riferimento al disciplinare art 7.2 lett a) si chiede di specificare se con il termine "ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta" s'intende il periodo ricompreso tra opzione a) periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 oppure s'intende l'opzione b) ovvero 05.08.2017 - 05.08.2020.

Risposta

La domanda non è chiara. Il periodo di riferimento è determinato dalla data di approvazione del bilancio del singolo operatore e dalla data di arrivo offerte. Si veda la risposta al quesito n. 1 della domanda n. 39.

**DOMANDA N. 48.**

Alla luce della riapertura dei termini per l'effettuazione del sopralluogo, si chiede se è ancora possibile effettuarlo anche se lo stesso non è stato richiesto entro il 23 giugno.

Risposta

Non è possibile effettuare il sopralluogo se la richiesta di sopralluogo è stata inviata oltre il termine consentito, ovvero, dopo il giorno **23/06/2020**, così come previsto al paragrafo 11 del Disciplinare di gara.

DOMANDA N. 49.

Si chiede di confermare che l'operatore economico sia esonerato dal pagamento del contributo ANAC, richiesto all'Art. 12 del Disciplinare di Gara, così come previsto dall'art. 65 del D.L. 34/2020, evidenziando inoltre che il sistema di pagamento non consente tale operazione.

Risposta

Si conferma. Si veda a tal proposito, anche l'Errata Corrigere n. 8, n.9 e n. 10.

DOMANDA N. 50.

Con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Si richiede se il materiale igienico sanitario per la gara in oggetto (sapone per mani, carta igienica, carta mani) sia in carico all'appaltatore o all'appaltante.
- 2) Si chiede conferma che le attività di lavaggio dei tendaggi non siano incluse nelle prestazioni da svolgere.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), si veda la risposta alla domanda n. 9 (quesito n. 9) e l'Errata Corrigere n. 3.

In riferimento al quesito n. 2), si conferma.

DOMANDA N. 51.

Con la presente si richiede se sia possibile partecipare in RTI costituendo così composto: Impresa Mandataria eseguirà il servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico per una quota del 51%; 1^ Impresa Mandante eseguirà il servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico per una quota del 49%; 2^ Impresa mandante eseguirà tutti i servizi ricompresi nell'attività secondaria per una quota del 100%. Nel caso di risposta affermativa Vi chiediamo indicazioni circa le relative quote di partecipazione al raggruppamento, visto che l'importo dei servizi ricompresi nell'attività secondaria superano quelli relativi all'attività principale.

Risposta

La domanda non è chiara. Ad ogni buon conto, premesso che il servizio di pulizia è un servizio principale, se la seconda mandante indicata nell'esempio proposto apportasse il 100% del fatturato di pulizia, di cui al paragrafo 7.2 a.2) del Disciplinare di gara, non si conferma, in quanto la quota di fatturato risulterebbe in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese, e pertanto si configurerebbe come mandataria del raggruppamento e non mandante. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 52, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

**DOMANDA N. 52.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo se sia configurabile ed eventualmente di quale tipologia di raggruppamento si tratti (misto o verticale) un RTI (costituendo), nel quale l'impresa capogruppo esegua il servizio di conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico, definito prestazione principale e la mandante esegua il servizio di pulizia, altresì considerato prestazione principale e tutte le prestazioni secondarie, ossia:

- Servizio di disinfestazione
- Servizio di giardinaggio
- Servizio di facchinaggio interno/esterno e trasloco
- Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti speciali.

Risposta

Si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 54, n.61, n. 69, n. 71 e n.72.

DOMANDA N. 53.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, la scrivente espone quanto segue. Come noto alla S.V., a mezzo dell'avviso di rettifica pubblicato il 7 luglio scorso, è stata disposta la data di presentazione dell'offerta in uno al termine dell'effettuazione dei sopralluoghi obbligatori. In ordine a quest'ultimo adempimento, preso atto della circostanza, questa impresa ha celermente trasmesso richiesta per l'effettuazione del sopralluogo, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. In risposta a detta istanza, il referente dei sopralluoghi ha suggerito di formulare un chiarimento, atteso che non sarebbe stato chiarito se il termine del 23 giugno per proporre la richiesta di sopralluogo fosse stato o meno prorogato. Per questa ragione, considerato che la proroga dei termini depone, certamente, nel senso di consentire la massima partecipazione dei concorrenti nella procedura di gara, si chiede alla S.V. di voler chiarire e/o confermare, alla luce del suddetto principio e in favore di tutti i potenziali concorrenti, se è possibile eseguire i sopralluoghi in questione entro la data prevista del 20 luglio, anche qualora la richiesta sia stata presentata in data successiva al 23 giugno 2020.

Risposta

Non si conferma. A tal proposito, si veda anche la risposta alla domanda n. 48.

DOMANDA N. 54.

Si richiede il seguente quesito: posto che ci sono due prevalenti, si chiede conferma che il ruolo di Mandataria possa essere svolto dall'impresa che eseguirà: servizio di pulizia, disinfestazione, giardinaggio, facchinaggio e trasloco, raccolta e smaltimento rifiuti speciali e di conseguenza la Mandante eseguirà il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico.

Risposta

Premettendo la carenza di informazioni del quesito (ad es. le quota di fatturato apportato), si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n.61, n. 69, n. 71 e n.72. In ogni caso, nel quesito riportato la mandataria non sembrerebbe eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.



DOMANDA N. 55.

A Seguito di richiesta di sopralluogo effettuato in data odierna, e informazione telefonica ricevuta da parte di un collaboratore della procedura, si richiede cortesemente un chiarimento: si chiede se con lo slittamento dei termini di consegna della gara, si sia riaperto anche il termine per effettuare la richiesta del sopralluogo, volendo la scrivente partecipare alla procedura in oggetto. Si ritiene ovviamente che sia interesse della stazione appaltante ottenere e rispettare il principio di massima partecipazione ai concorrenti nella procedura di gara.

Risposta

Con l'Errata Corrige n. 5, non è stato riaperto il termine per la richiesta di sopralluogo (entro il 23/06/2020) ritenuto congruo. Per motivi organizzativi sono stati, invece, prorogati i termini per effettuare il sopralluogo. A tal proposito, si veda anche la risposta alla domanda n. 48.

DOMANDA N. 56.

In riferimento agli atti di gara relativi alla procedura in oggetto, ed al fine di poter meglio definire le nostre

- Raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali

ID.	CCNL di riferimento	Mansione	Monte ore settimanale	Livello di inquadramento	Scatti di anzianità	Lavoratori di cui alla l. 68/1999
1	Trasporti e logistica	Addetto alla raccolta materiali riciclabili	40	6J	0	NO
2	Trasporti e logistica	Addetto alla raccolta materiali riciclabili	40	6J	0	NO
3	Trasporti e logistica	Addetto alla raccolta materiali riciclabili	40	6J	0	NO

appare non coerente con la base d'asta relativa alle attività ordinarie (cfr. All.12 pag. 12):

6.1. Importo complessivo Attività Ordinarie

Attività	Importo complessivo per 5 anni (€)	Codice ribasso (par. 18.3 del Disciplinare)
CER 08 03 18 e 15 02 02*	93.376 €	R ₇

Mettendo a confronto l'importo complessivo previsto per i 5 anni (93.376 euro) con il monte ore sviluppato dai 3 addetti in tale periodo (31.200 ore) si evince che il costo orario di un addetto al servizio di raccolta/trasporto e conferimento dei rifiuti speciali risulta essere di circa 2,99 euro/ora in contrasto con quanto previsto dalle tabelle ministeriali costo del lavoro. In considerazione di tale elemento si chiede conferma in merito alla correttezza degli elementi riportati nell'elenco del personale (numero di addetti/monte ore settimanale) o, in caso contrario, di chiarire quali elementi vadano rivisti.

Risposta

Premettendo quanto indicato nella risposta alla domanda n. 30, i dati forniti nell'Allegato 21 – “Elenco personale attualmente impiegato” fanno riferimento all'attuale contratto in esecuzione avente ad oggetto prestazioni differenti rispetto alle attività previste nell'allegato 1 – “Capitolato Tecnico”.

DOMANDA N. 57.

Si chiede di confermare che, in riferimento a quanto esposto al capitolo 24 del disciplinare di gara, per il servizio di conduzione, manutenzione di impianti tecnologici e presidio tecnologico non si possano considerare costi inferiori a quelli previsti dal “CCNL per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti” e, per tutti gli altri servizi, non si possano



considerare costi inferiori a quelli previsti dal “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

Risposta

Premesso che l’aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, si precisa che come indicato nel paragrafo 24 del disciplinare di gara *“ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è quello del personale dipendente:*

- Addetti “all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti”, per il servizio di conduzione, manutenzione di impianti tecnologici;
e/o

- addetti ai “servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”, per tutti gli altri servizi;

Resta, in ogni caso, ferma l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’aggiudicatario del contratto.”

DOMANDA N. 58.

Si chiede conferma che sia idonea e sufficiente al rispetto delle richieste del disciplinare di gara, l’attestazione di sopralluogo effettuato, con suo delegato, da un’impresa che intenda presentare l’offerta in qualità di capogruppo mandataria di RTI costituito successivamente all’effettuazione del sopralluogo stesso.

Risposta

In caso di RTI costituito successivamente all’effettuazione del sopralluogo, la partecipazione è consentita solo se tutti gli operatori abbiano effettuato singolarmente il sopralluogo o, in alternativa, abbiano delegato il medesimo soggetto.

DOMANDA N. 59.

1) Con riferimento all’offerta tecnica, considerata l’articolazione e la complessità degli argomenti da sviluppare, rapportata al limite di pagine imposte, si chiede se sia possibile utilizzare un altro format per la redazione della relazione tecnica.

2) In subordine se possa essere consentita la compilazione delle tabelle con interlinea singola

Risposta

In riferimento al quesito n. 1) non è possibile utilizzare un altro format per la redazione della relazione tecnica.

In riferimento al quesito 2), non è consentita la compilazione delle tabelle con interlinea singola.

DOMANDA N. 60.

In relazione all’errata correge pubblicata il 07/07/2020, nello specifico del punto 7 che recita: “Nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell’Allegato 17 - “Elenco Consistenze” si intende eliminato il componente “Sistema di controllo e supervisione” e nei paragrafi 1.1.2 e 1.2.1.5 dell’Allegato 18 - “Elenco Attività” si intendono eliminate le attività corrispondenti al componente “Sistema di controllo e supervisione”. Considerando che nell’Allegato



17 il Sistema di controllo e supervisione viene citato esclusivamente, come indicato nell'errata corrige, nei paragrafi 1.1 e 1.2 e che, al contrario, nell'Allegato 18 il succitato sistema trova spazio, oltretutto nei paragrafi 1.1.2 e 1.2.1.5 di cui alla già citata ERRATA CORRIGE, anche nei seguenti paragrafi con la dizione precisa "Sistema di supervisione": 1.3.3. Impianti di rivelazione e di segnalazione allarme incendio; 1.5.1. Impianto antintrusione; 1.5.2. Impianto controllo accessi; 1.5.4. Impianto di videosorveglianza; 1.5.5. Impianto di trasmissione dati; si chiede se anche in tali impianti debbano essere eliminate le attività corrispondenti al Sistema di supervisione.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 11.

DOMANDA N. 61.

Fermo restando il possesso dei requisiti generali, si chiede di chiarire, se, in caso di partecipazione di un RTI Verticale in cui l'impresa A Mandataria svolga i servizi di pulizia e l'impresa B Mandante svolga i servizi di manutenzione, il RTI come indicato possieda correttamente tutti i requisiti previsti qualora ne dichiari il possesso come segue: -Impresa A mandataria possiede: iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle della gara; iscrizione al registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla fascia di classificazione G o superiori; fatturato specifico medio annuo nel settore delle pulizie non inferiore ad € 2.209.138,00, IVA esclusa.- Impresa B mandante possiede: iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle della gara; fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici non inferiore ad € 2.900.011,00, IVA esclusa; Qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG11 "Impianti tecnologici" per la classifica I o superiori; Abilitazioni ex D.M. n. 37/2008 per tutti gli impianti indicati nell'art. 1, co. 2, del medesimo decreto.

Risposta

Non si conferma in quanto la mandataria non possiede i requisiti in misura maggioritaria. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n. 69, n. 71 e n.72.

DOMANDA N. 62.

All'art. 11 del disciplinare, pag. 23 in riferimento al sopralluogo si afferma che in caso di costituenda ATI, la visita deve essere eseguita o singolarmente da ogni una delle ditte partecipanti oppure attraverso la delega di tutti i partecipanti ad una sola delle stesse. Nulla è specificato in riferimento al fatto che più aziende abbiano potuto delegare una sola persona e poi si possa verificare l'aggiunta di altra azienda che, invece, ha provveduto singolarmente ad effettuare la visita. In questo caso è possibile procedere ugualmente con la partecipazione in costituenda ATI composta sia dalle due aziende che avevano eseguito il sopralluogo per il tramite di un solo delegato sia dall'altro operatore che ha effettuato il sopralluogo in proprio?

Risposta

Si conferma.



DOMANDA N. 63.

Con riferimento alla presente procedura di gara, si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti:

- 1) In relazione all'Elenco consistenze (Allegato 17), si chiede possibilità di mettere a disposizione un ulteriore dettaglio, utile alla migliore quantificazione dell'Offerta Economica. Tra i dati richiesti si citano, in via esemplificativa e non esaustiva: mq superfici vetrate; tipologia superfici verticali e orizzontali sovrappavimento e relativa estensione; tipologia di pavimenti presenti e relativa metratura, comprensiva di quella relativa ai pavimenti flottanti per i quali potrebbe essere richiesta da parte dell'Amministrazione l'attività straordinaria di aspirazione (cfr. Allegato 18); numero punti luce interni e prese elettriche; numero terminali impianto di riscaldamento/raffrescamento e tipologia; tipologia, dimensioni e caratteristiche dei collettori fognari oggetto di manutenzione.
- 2) Con riferimento all'Art. 6.2.4.4 del Capitolato Tecnico, che recita "Il servizio consiste nello svolgimento di attività di conduzione e manutenzione degli impianti idrico-sanitari, dal punto di fornitura dell'acqua sino al recapito nella pubblica fognatura.", si chiede conferma che, per i collettori di scarico fognario collocati nel sottosuolo, inclusi nel perimetro del servizio, siano escluse attività diverse da quelle elencate nell'allegato 18 "Elenco attività".
- 3) Con riferimento all'Art. 5.1 del Capitolato Tecnico, che recita: "L'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore il Sistema Informativo "Archibus" di proprietà della stessa." si richiede se saranno messi a disposizione file di scambio dati per l'esportazione del DataBase anagrafico e l'utilizzo dello stesso in altri software (ad esempio più indicati per l'organizzazione del servizio di pulizia, rispetto ad Archibus). In caso di risposta affermativa si chiede il formato di file di scambio esportabile.
- 4) Si chiede di confermare che la presentazione/ descrizione dell'Offerente è esclusa dal conteggio delle 40 pagine entro cui deve essere contenuta la Relazione Tecnica (come già dichiarato per l'indice e l'eventuale copertina), anche in ragione del fatto che non rientra tra i criteri di valutazione riportati all'Art. 18.1 del Disciplinare di Gara.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), tali dati non sono nelle disponibilità della committente.

In riferimento al quesito n 2), si conferma.

In riferimento al quesito n. 3) non si conferma.

In riferimento al quesito n. 4) non si conferma.

DOMANDA N. 64.

Nel disciplinare è richiesto il pagamento del contributo ANAC dell'importo di € 500,00, ma sul portale dell'AVCP l'importo è pari a zero e pertanto non dà modo di stampare i riferimenti per il pagamento richiesto nel disciplinare. Chiediamo gentile conferma che il pagamento in oggetto non sia da effettuare.

Risposta

Si veda l'Errata Corrige n. 8, n.9 e n. 10.

DOMANDA N. 65.

In riferimento all'All.17-Elenco consistenze, si chiede gentilmente di confermare che, per quanto riguarda i presidi indicanti una fascia oraria 8-18, tabelle 1.6 (Presidio Tecnologico); 2.2 (Presidio di Pulizia); 5.1



(Presenza continuativa di personale per Attività Ordinarie), sia da intendere un orario lavorativo effettivo di 8 ore con una pausa della durata di due ore all'interno della "Fascia di orario" indicata in tabella.

Risposta

Non si conferma. Le ore indicate relative al presidio tecnologico, di pulizia e la presenza continuativa di personale per il servizio di facchinaggio interno/esterno e trasloco, rappresentano le ore di servizio da eseguire.

DOMANDA N. 66.

Quesito n. 1 In riferimento alla Tabella 1.1 Importo complessivo Attività Ordinarie e Presidio Tecnologico contenuta nell'Allegato 12 - Elenco importi complessivi e listini prezzi, si chiede di precisare la modalità con cui sono stati determinati gli importi complessivi per 5 anni, riferiti ai servizi manutentivi (elettrico, termoidraulico, antincendio, elevatori e speciali), in quanto la somma dei prodotti delle consistenze, desunte dall'Allegato 17 – Elenco Consistenze, per i prezzi unitari a base d'asta (riportati nell'Allegato 12- Elenco importi complessivi e listini prezzi), non restituisce i medesimi valori riportati nella Tabella 1.1 di cui sopra. La discrepanza tra gli importi è particolarmente significativa per il servizio impianti elevatori, in quanto il prodotto delle consistenze per i relativi prezzi unitari, restituisce un canone, per 5 anni, di € 205.442,20 a fronte del valore di € 881.465,00 riportato nella Tabella 1.1.

Quesito n. 2 Relativamente alla Tabella 1.6 Presidio Tecnologico contenuta nell'Allegato 17 – Elenco consistenze, si chiede conferma che il numero corretto di operatori previsto per il Servizio di manutenzione Impianti Speciali sia pari a 3 e sia da ritenere un refuso le 4 unità indicate.

Quesito n. 3 Nella legenda a pagina 4 dell'Allegato 18 - Elenco Attività non è riportata la frequenza 10 A che risulta indicata per alcune attività della conduzione e manutenzione del presidio tecnologico.

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), si veda la risposta al quesito n. 10 della domanda n. 9.

In riferimento al quesito n. 2), si veda l'Errata Corrigé n. 2.

In riferimento al quesito n. 3), si precisa che 10A rappresenta la periodicità pari a una volta ogni 10 anni.

DOMANDA N. 67.

1) relativamente al punto 18.1 del disciplinare "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" nella tabella dei punteggi, al criterio 5.1 viene richiesta la certificazione ecolabel per tutti i prodotti, si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di specificare se i prodotti certificati debbano essere soltanto quelli per la detergenza (come riportato qualche riga più in basso) oppure anche altri prodotti come cere, deceranti, ecc.

2) Relativamente all'offerta economica rileviamo come lo sconto sul servizio di "presidio di pulizie" e su "Attività Straordinarie remunerate €/h" (rif. All 12 punti 2.3 e 2.5) sia fatto rispettivamente sul valore complessivo a base d'asta e sull'importo orario. Questo significa che si andrebbe a ribassare anche il costo della manodopera, che di sua natura non è ribassabile come previsto dalla normativa. Pertanto si richiede di applicare tale sconto solo sulla parte eccedente tale costo (costi operativi e utile di impresa).

Risposta



In riferimento al quesito n. 1), si conferma che il criterio 5.1 di cui al par. 18.1 del Disciplinare di gara riguarda tutti i prodotti detergenti per le pulizie di superfici dure (e indicati nell'allegato A del D.M. Ambiente del 24 maggio 2012).

In riferimento al quesito n. 2), la domanda non è chiara. Premesso che così come indicato nel par. 3 del Disciplinare di gara, il valore degli importi complessivi a base d'asta e dei prezzi unitari a base d'asta, riportati nell'allegato 12 *"Elenco Importi complessivi e listini prezzi"* tengono conto degli elementi essenziali quali:

- *"del costo orario del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi;*
- *del costo orario del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero e delle politiche sociali relative al personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti;*
- *dal livello del personale attualmente impiegato di cui all'Allegato 21;*
- *dalla tipologia di attività e consistenze indicate rispettivamente nell'Allegato 18 e 17;*
- *dalle produttività oraria delle attività;*
- *dalla razionalizzazione delle attività di presidio tecnologico con le attività ordinarie di manutenzione impiantistica;*
- *dall'incidenza percentuale indicata nel DM 11.12.1978.*

(...)

- *spese generali, materiali e attrezzature, utile secondo quanto indicato nell'art. 32 co. 2 del D.P.R. 207/2010",*

tutti i valori indicati nell'Allegato 12 non rappresentano un mero "costo" della manodopera bensì il "prezzo" relativo del servizio richiesto dall'Amministrazione.

Pertanto, sia il valore complessivo a base d'asta del presidio di pulizia indicato nel paragrafo 2.3 dell'Allegato 12 sia i prezzi unitari a base d'asta indicati nel paragrafo 2.5 del medesimo allegato, tengono conto dei parametri anzidetti.

Si precisa che il concorrente dovrà redigere l'offerta economica in conformità ai propri:

- costi aziendali;
- costi della manodopera
- utile d'impresa,

tenendo conto della propria organizzazione aziendale e di quanto offerto in Offerta Tecnica. Inoltre nella propria offerta economica ogni operatore dovrà indicare i **propri costi della sicurezza e della manodopera.**

È cura successivamente, della commissione giudicatrice richiedere eventuali giustificazioni dell'offerta qualora quest'ultima risultasse anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.

DOMANDA N. 68.

In riferimento alle certificazioni inerenti al criterio di valutazione n.1 se queste devono essere in possesso di tutte le associate in raggruppamento oppure solo in capo alla capogruppo mandataria.

Risposta



Si vedano le risposte alle domande n. 15 e n. 16.

DOMANDA N. 69.

Con la presente formuliamo il seguente chiarimento: in caso di partecipazione alla presente procedura in ATI Mista composta dalla società A che eseguirà il servizio di pulizia (Principale) e tutti i servizi Secondari di cui ai punti (da 3 a 6) e da altre due società B e C che insieme eseguiranno le manutenzioni (anche questo considerato servizio Principale), premesso che dai documenti di gara risulta che: 3. il valore dei servizi affidati alla società A (Pulizia +altri servizi) è pari al 50,95% dell'IBA, mentre quello delle manutenzioni è pari al 49,05% (suddiviso tra le due società B e C 25,05% e 24%); 4. ai fini della partecipazione alla gara è richiesto un fatturato medio annuo di € 2.900.011,00 per le manutenzioni ed € 2.209.138,00 per i servizi di pulizia (quindi importo manutenzione maggiore rispetto ai servizi di pulizia). Ciò premesso, si chiede conferma che in tale raggruppamento la qualità di Capogruppo possa essere rivestita solo dalla società A.

Risposta

Premesso che non vi sono tutti gli elementi ai fini di una risposta esaustiva, la società A può assumere il ruolo di mandataria se sia anche in possesso del fatturato richiesto per i servizi di pulizia in misura maggioritaria rispetto al fatturato di manutenzione apportato da ciascuna delle mandanti. A tal proposito si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, 6, 7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 71 e n. 72.

DOMANDA N. 70.

In riferimento alla gara in oggetto gentilmente siamo a richiedere il dato della superficie degli immobili (escluse le aree esterne) di tutti i siti oggetto della gara, sulla base dell'elenco seguente: 1. Sede di Via XX Settembre n. 97 – 00187, Roma Superficie mq immobile/i; 2. Sede di Via Cernaia n. 12 – 00185, Roma Superficie mq immobile/i; 3. Sede di Via del Progresso n. snc – 00065, Fiano Romano Superficie mq immobile/i; 4. Sede di Via dell'Agricoltura n. 8 – 00065, Fiano Romano Superficie mq immobile/i; 5. Sede di Viale Pierluigi Nervi n. 270 – 04100, Latina Superficie mq immobile/i; 6. Sede di Via di Villa Ada n. 53/55 – 00199, Roma Superficie mq immobile/i; 7. Sede di Via Antonio Pacinotti n. 16 – 00015, Monterotondo Superficie mq immobile/i; 8. Sede di Piazza Dalmazia n. 1 – 00198, Roma Superficie mq immobile/i; 9. Sede di Via Salaria n. 691 – 00138, Roma Superficie mq immobile/i; 10. Sede di Piazza Mastai n. 1 – 00153, Roma Superficie mq immobile/i; 11. Sede di Via Boncompagni n. 30 – 00187, Roma Superficie mq immobile/i; 12. Sede di Via dei Normanni n. 5 – 00184, Roma Superficie mq immobile/i.

Risposta

Ai fini della formulazione dell'offerta, i dati delle superfici delle sedi n. 1 e 2 sono indicate nei paragrafi 1, 2.1 e 3.1 dell'Allegato 17 – “Elenco Consistenze”; mentre, per le restanti sedi, si veda il paragrafo 1.5 del medesimo allegato.

DOMANDA N. 71.

Con la presente siamo a chiedere se, nel caso di RTI verticale, nel quale la Capogruppo eseguirà il servizio prevalente delle pulizie (come da tabella 1 del disciplinare di gara) oltre a tutte le attività secondarie (per una quota pari al 50,95% sul totale a base di gara) e la Mandante eseguirà il Servizio di conduzione,



manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico (quindi per la rimanente quota del 49,05% sul totale a base di gara), il requisito richiesto al punto 7.2 .2) e precisamente: fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici non inferiore ad € 2.900.011,00, IVA esclusa, e fatturato specifico medio annuo nel settore delle pulizie non inferiore ad € 2.209.138,00, IVA esclusa possa essere soddisfatto nel seguente modo: CAPOGRUPPO: fatturato specifico medio annuo nel settore delle pulizie al 100% fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici al 40% MANDANTE: fatturato specifico medio annuo nel settore delle manutenzioni degli impianti tecnologici al 40%.

Risposta

Nell'esempio proposto, fermo restando la forma di una sub-associazione orizzontale, si chiarisce che la somma delle percentuali di fatturato apportato da ciascuna impresa non è pari al 100% del fatturato richiesto al paragrafo 7.2 a.2) del Disciplinare di gara, pertanto non potrebbe partecipare alla presente procedura. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, n.6 e n.7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69 e n.72.

DOMANDA N. 72.

- 1) In caso di partecipazione in R.T.I., ai fini della qualificazione e dell'assunzione del ruolo di mandatario, la prestazione principale è da intendersi solo il servizio n. 1 "Conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico" pari ad € 14.500.055 oppure quest'ultimo insieme al servizio n. 2 "Servizio pulizia" pari ad € 11.045.692 e pertanto la prestazione prevalente su cui qualificarsi ai fini dell'assunzione del ruolo di mandatario è pari ad € 25.545.747?
- 2) In alternativa il predetto ruolo di mandatario può essere assunto da impresa partecipante al 100% dei servizi n. 2, 3, 4, 5 e 6 (compreso importo a consumo) pari ad un totale di € 17.317.531,00 ed il mandante solo nel servizio n. 1 (compreso l'importo a consumo) pari ad € 16.675.063?

Risposta

In riferimento al quesito n. 1), la domanda non è chiara, premesso che le prestazioni principali sono sia il servizio di "conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici e presidio tecnologico" che il servizio di "Pulizia", si vedano le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, n.6 e n.7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69 e n. 71.

In riferimento al quesito n. 2), considerato che le prestazioni secondarie non concorrono alla definizione della quota maggioritaria che la mandataria dovrà possedere in esecuzione, non si conferma. A tal proposito, si vedano anche le risposte alle domande n. 6, n. 8, n. 11, n. 23, n.31 (quesiti n.1, n.2 e n.3), n. 32 (quesiti n. 3 e n. 4), n. 34, n. 37, n. 39 (quesiti n. 5, n.6 e n.7), n. 40, n. 51, n. 52, n. 54, n.61, n. 69 e n. 71.

DOMANDA N. 73.

Con riguardo al possesso delle certificazioni richieste ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, si chiede a codesta Spett.le Stazione appaltante di voler rettificare il chiarimento n. 15 con il quale è stato evidenziato che il relativo punteggio verrà assegnato qualora il concorrente produca la certificazione avente ad oggetto l'attività che andrà a svolgere; ciò in quanto in palese ed insanabile contrasto con la *lex specialis* di gara ed, in particolar modo, con i principi eurounitari di *par condicio* e *favor participationis*.



Infatti il criterio n. 1 “Certificazioni” di cui all’art. 18 del disciplinare prevede l’assegnazione del relativo punteggio in caso di possesso della certificazione “*valida, idonea e **pertinente** ai servizi oggetto dell’appalto*”; pertanto il disciplinare, ai fini dell’assegnazione del punteggio, non richiede che la certificazione abbia necessariamente ad oggetto l’attività poi effettivamente svolta limitandosi (correttamente) a prevedere che essa sia coerente ed attinente (per l’appunto “**pertinente**”) ai servizi oggetto di appalto.

E non potrebbe essere altrimenti posto che, per unanime giurisprudenza, “*la certificazione di qualità è, difatti, una proprietà caratteristica dell’impresa che ne garantisce l’affidabilità ed è relazionata al suo sistema gestionale complessivo, in modo da comprendere tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegua nell’espletamento della propria attività, onde è irrilevante il rapporto con la singola categoria di lavori oggetto dell’appalto cui l’impresa partecipa*” (CGARS, 3 febbraio 2020 n. 90; Tar Sicilia – Catania, Sez. III, 13 dicembre 2017 n. 2876); ed infatti “*la certificazione di qualità attiene agli aspetti gestionali dell’impresa, intesa nel suo complesso, e non ai prodotti da essi realizzati ovvero alle attività ed ai processi produttivi per cui sia specificamente abilitata*” (Cons. Stato, V, 26.6.2012, n. 3752)” (Tar Campania, Sez. II, 11 gennaio 2019 n. 172).

A ciò si aggiunga che i chiarimenti non possono modificare gli atti di gara e che un’eventuale modifica costituisce un’illegittima disapplicazione degli atti di gara: ed infatti “*L’amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto-interpretativi, non può modificare o integrare la disciplina di gara pervenendo alla sua sostanziale disapplicazione. I chiarimenti sono infatti ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.*” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n.1604; in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n.8873; Consiglio di Stato, Sez. V, 2/09/2019, n. 6026).

In virtù di quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Consip – a rettifica del chiarimento n. 15 – di voler espressamente confermare che i relativi punteggi previsti dal criterio n. 1 dell’art. 18 del disciplinare verranno correttamente assegnati anche agli offerenti in possesso di una certificazione coerente ed attinente ai servizi previsti nell’appalto; ciò in palese osservanza del principio di *par condicio* e *favor participationis*.”

Risposta

Si precisa che la risposta formulata alla domanda n. 15 non modifica in alcun modo la documentazione di gara, in quanto, così come previsto nel par. 18.1 del Disciplinare di gara (citato per l’appunto nel chiarimento n. 15):

“*L’attribuzione del punteggio previsto per i sub-criteri tabellari (T) n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 avverrà - in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2:*

- *lett.re d) ed e) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario **siano in possesso delle certificazioni relativamente alle attività che svolgeranno**;*
- *lett.re b) e c) del Codice, nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici **siano in possesso delle certificazioni relativamente alle attività che svolgeranno**.*”,

ovvero il punteggio sarà assegnato qualora le imprese esecutrici siano certificate per il relativo servizio che dichiarano di svolgere in corso d’opera.

Infine si precisa che i suindicati criteri non ledono in alcun modo il principio di *par condicio* e *favor*



participationis, in quanto non rappresentano requisiti di partecipazione ma criteri migliorativi dei requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico.

DOMANDA N. 74.

La scrivente azienda ha assolto all'obbligo di sopralluogo avendo effettuato lo stesso in forma di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con delega di tutti gli operatori ad un unico soggetto. Si richiede di chiarire se sia consentita la partecipazione alla gara qualora una delle mandanti che ha sottoscritto suddetta delega intenda non partecipare più alla gara in oggetto.

Risposta

Si conferma che, nel caso di specie, è assolto l'obbligo del sopralluogo.

DOMANDA N. 75.

La presente per comunicare che sul portale ANAC non è possibile generare il PASSOE in quanto dà il seguente messaggio: "il cig indicato non è gestito dal sistema AVCpass".

Risposta

La presente procedura non è gestita mediante il sistema AVCpass e pertanto non è richiesto la produzione del PASSOE.

Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA

Il Responsabile

(Ing. Maurizio Ferrante)